

Legge regionale 22 dicembre 1998 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

Art. 1

(Conferenza delle Direzioni regionali e degli enti locali)

- 1.** Al fine di accelerare l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei Programmi Operativi (PO) Interreg II A e C e Azione Pilota articolo 10 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) << Spazio Alpino >>, le Direzioni e le altre strutture regionali soggetti attuatori possono indire una Conferenza di tutte le Direzioni regionali interessate e degli enti locali per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati. Le determinazioni concordate nella Conferenza e risultanti da apposito verbale, nel quale vengono indicati espressamente gli atti sostituiti dalle concordate determinazioni, tengono luogo degli atti predetti.
- 2.** La Giunta regionale provvede, con apposita deliberazione, a dare attuazione ai Programmi Operativi (PO) Interreg II C ed Azione Pilota articolo 10 FESR << Spazio Alpino >>, nonché alle decisioni assunte dai relativi Comitati di gestione nazionale e transnazionale specificando le relative modalità di attuazione.
- 3.** Si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.